
PROVVEDIMENTO n. 825

Prot.n. 3172/A1

Cuneo, 10 luglio 2026

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508/99 recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”;

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo, approvato con D.D. n. 97 del 14 marzo 2005 nr. 97 e s.m.i. in particolare l’art. 3, comma 6 e l’art. 27, comma 3;

Visto quanto approvato e deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2026 in merito al “Regolamento revisori dei conti”;

decreta

di emanare il “Regolamento Revisori dei conti” del Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo che, allegato al seguente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il documento è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito dell’Istituto www.conservatoriocuneo.it

IL PRESIDENTE

Prof. Mattia Sismonda

REGOLAMENTO REVISORI DEI CONTI

(deliberato dal C.d.A. del 30 giugno 2026)

Art. 1 – Funzioni e composizione

1. I Revisori dei conti effettuano il controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Ai sensi dell'art.4, comma 71 della Legge 183/2011 i Revisori dei conti sono due e vengono nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.
4. Ai componenti è attribuita un'indennità di carica annua determinata da Decreto ministeriale.

Art. 2 – Attribuzioni dei Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica (art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 e ss.mm.). L'attività dei Revisori si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
2. I Revisori dei conti, nei termini previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, per l'approvazione dei bilanci e delle relative variazioni, ivi inclusi i movimenti sui residui, redigono sullo stesso un'apposita relazione, proponendone o meno l'approvazione, inoltre rilasciano relazione sulla Contrattazione integrativa di Istituto, procedono con le verifiche di cassa rilasciano apposito verbale; espletano tutti i controlli e rilasciano pareri sulle materie di competenza in base alle norme di Legge di riferimento.

Art. 3 – Modalità di funzionamento delle sedute

1. I Revisori dei conti possono riunirsi, senza invito, per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla Legge, dallo Statuto d'Autonomia, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità. In alternativa possono essere convocati dal Direttore, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo, almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione.
2. In caso d'urgenza, il termine di convocazione cui al comma 1 è ridotto fino a ventiquattro ore prima dall'ora fissata per la seduta.
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.

4. Le sedute possono svolgersi con i componenti in presenza oppure dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati o solo audio collegati, a condizione che sia consentito ai partecipanti di assistere in tempo reale alla discussione e che siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.
5. L'organo dei Revisori dei conti non prevede la figura del Presidente, la funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno o da entrambi i Revisori dei conti ovvero dal Direttore Amministrativo o dal Direttore di Ragioneria presenti nella seduta.
6. I verbali delle riunioni dei Revisori dei conti sono conservati agli atti dell'Istituzione.
7. L'accesso ai documenti amministrativi relativi alle sedute è garantito nei limiti previsti dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.